



SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA
GIGANTUM

COMUNE DI
AGRIGENTO

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

REGOLAMENTO
di Polizia Mortuaria

| | |
|---|-----|
| INDICE | Pag |
| TITOLO I | 5 |
| CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI | 5 |
| <i>Art.1 - Oggetto</i> | 5 |
| <i>Art. 2 - Responsabilità</i> | 5 |
| <i>Art. 3 - Servizi gratuiti</i> | 5 |
| <i>Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico</i> | 6 |
| CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI | 7 |
| <i>Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori</i> | 7 |
| CAPO III FERETRI | 7 |
| <i>Art. 6 - Verifica e chiusura feretri</i> | 7 |
| <i>Art. 7 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</i> | 7 |
| <i>Art. 8 - Fornitura gratuita di feretri</i> | 7 |
| <i>Art. 9 - Piastrina di riconoscimento</i> | 7 |
| CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI | 8 |
| <i>Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso</i> | 8 |
| <i>Art. 11 - Trasporti Funebri</i> | 8 |
| <i>Art. 12 - Trasporti gratuiti e a pagamento</i> | 8 |
| <i>Art. 13 - Orario dei trasporti</i> | 8 |
| <i>Art. 14 - Trasferimento di salme senza funerale</i> | 9 |
| <i>Art. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</i> | 9 |
| <i>Art. 16 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero</i> | 9 |
| TITOLO II CIMITERI | 10 |
| CAPO I CIMITERI | 10 |
| <i>Art. 17 - Elenco cimiteri</i> | 10 |
| <i>Art. 18 - Disposizioni generali-Vigilanza</i> | 10 |
| <i>Art. 19 - Reparti speciali nel cimitero</i> | 10 |
| <i>Art. 20 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali</i> | 11 |
| <i>Art. 21 - Ammissione nei cimiteri delle frazioni</i> | 11 |
| CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI | 12 |
| <i>Art. 22 - Disposizioni generali</i> | 12 |
| CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE | 13 |
| <i>Art. 23 – Inumazione</i> | 13 |
| <i>Art. 24 – Cippo</i> | 13 |
| <i>Art. 25 – Tumulazione</i> | 13 |
| CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI | 14 |
| <i>Art. 26 - Esumazioni ordinarie</i> | 14 |
| <i>Art. 27 - Esumazione straordinaria</i> | 14 |
| <i>Art. 28 – Estumulazioni</i> | 14 |
| <i>Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento</i> | 15 |
| <i>Art. 30 - Raccolta delle ossa</i> | 15 |
| <i>Art. 31 - Oggetti da recuperare</i> | 15 |
| <i>Art. 32 - Disponibilità dei materiali</i> | 15 |
| CAPOV CREMAZIONE | 17 |
| <i>Art. 33 – Crematorio</i> | 17 |
| <i>Art. 34 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione</i> | 17 |
| <i>Art. 35 - Urne cinerarie</i> | 17 |

| | |
|---|----|
| CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI | 18 |
| <i>Art. 36 – Orario</i> | 18 |
| <i>Art. 37 - Disciplina dell'ingresso</i> | 18 |
| <i>Art. 38 - Divieti speciali</i> | 18 |
| <i>Art. 39 - Riti funebri</i> | 19 |
| <i>Art. 40 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe</i> | 19 |
| <i>Art. 41 - Fiori e piante ornamentali</i> | 19 |
| TITOLO III CONCESSIONI | 20 |
| CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE | 20 |
| <i>Art. 42 - Sepolture private</i> | 20 |
| <i>Art. 43 - Durata delle concessioni</i> | 20 |
| <i>Art. 44 - Modalità di concessione</i> | 21 |
| <i>Art. 45 - Uso delle sepolture private</i> | 21 |
| <i>Art. 46 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione</i> | 22 |
| <i>Art. 47 - Costruzione dell'opera – Termini</i> | 22 |
| CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE | 23 |
| <i>Art. 48 - Divisione, subentri</i> | 23 |
| <i>Art. 49 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni</i> | 23 |
| <i>Art. 50 - Rinuncia a concessione di aree libere</i> | 23 |
| <i>Art. 51 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione</i> | 24 |
| <i>Art. 52 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua</i> | 24 |
| CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE | 25 |
| <i>Art. 53 –Revoca</i> | 25 |
| <i>Art. 54 – Decadenza</i> | 25 |
| <i>Art. 55 - Provvedimenti conseguenti la decadenza</i> | 26 |
| <i>Art. 56 – Estinzione</i> | 26 |
| TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI | 27 |
| CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI | 27 |
| <i>Art. 57 - Accesso al cimitero</i> | 27 |
| <i>Art.58 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri</i> | 27 |
| <i>Art. 59 - Responsabilità - Deposito cauzionale</i> | 28 |
| <i>Art. 60 - Recinzione aree - Materiali di scavo</i> | 28 |
| <i>Art. 61 - Introduzione e deposito di materiali</i> | 28 |
| <i>Art. 62 - Orario di lavoro</i> | 29 |
| <i>Art. 63 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti</i> | 29 |
| <i>Art. 64 – Vigilanza</i> | 29 |
| <i>Art. 65 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</i> | 29 |
| CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI | 31 |
| <i>Art 66 - Funzioni – Licenza</i> | 31 |
| <i>Art. 67 – Divieti</i> | 31 |
| TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI | 32 |
| CAPO I DISPOSIZIONI VARIE | 32 |
| <i>Art. 68 -Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</i> | 32 |
| <i>Art. 69 - Mappa</i> | 32 |
| <i>Art. 70 - Annotazioni in mappa</i> | 32 |
| <i>Art. 71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i> | 33 |
| <i>Art. 72 - Scadenzario delle concessioni</i> | 33 |
| CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI | 34 |

| | |
|---|----|
| <i>Art. 73 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento</i> | 34 |
| <i>Art. 74 – Cantele</i> | 34 |
| <i>Art. 75 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria</i> | 34 |
| <i>Art. 76 - Concessioni pregresse</i> | 34 |
| <i>Art. 77 - Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessione</i> | 35 |
| <i>Art. 78 – Censimento delle concessioni in atto</i> | 35 |
| <i>Art. 79 – Regolarizzazione delle concessioni in atto</i> | 35 |
| <i>Art. 80 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni</i> | 35 |

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 , ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3

Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 12;
 - b) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - c) l'inumazione in campo comune;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 8.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente con apposita Determinazione Sindacale.

Art. 4
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IIDEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**Art. 5****Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei realizzati nel cimitero di Piano Gatta.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.

CAPO IIIFERETRI**Art. 6****Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 7
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 7**Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e in conformità al vigente Regolamento di Polizia mortuaria DPR 285/90

Art. 8**Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art.9**Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2 Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IVTRASPORTI FUNEBRI**Art.10****Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 11**Trasporti Funebri**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art.12**Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti funebri sono regolamentati dal regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 17/09/02 e dalla convenzione stipulata tra il Comune e le ditte di trasporti funebri che esercitano nell'ambito del territorio comunale.

Art.13**Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco.
2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 14

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 15

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal dirigente del settore o responsabile del servizio a seguito di domanda degli interessati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 16

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con determina a seguito di domanda degli interessati.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 17 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - 1- Bonamorone
 - 2- Piano Gatta
 - 3- Montaperto
 - 4-Giardina Gallotti

Art. 18 Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli arti 52, 53 e 81 del D.P.R.10 settembre 1990 n.285.

Art. 19 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2 Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, vengono inumati nei campi comuni o, in sepoltura privata, a seguito di specifica richiesta.

Art 20**Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque, decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 21**Ammissione nei cimiteri delle frazioni**

1. Nei cimiteri siti nelle frazioni sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza nei due anni precedenti al decesso.

CAPO IIDISPOSIZIONI GENERALI**Art. 22**
Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 23

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 24

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo contenente l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 25

Tumulazione

1. Sono a sistema di tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IVESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**Art. 26****Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di novembre a quello di aprile
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio igiene AUSL stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 27**Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e secondo le modalità di cui all'art. 83 dello stesso D.P.R.

Art. 28**Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 29 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali.

Art. 29

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 30

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 31

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 32

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VCREMAZIONE**Art. 33
Crematorio**

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, pertanto i richiedenti il servizio dovranno avvalersi dell'impianto funzionante più vicino.

**Art. 34
Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come integrato dalla legge 30/03/2001 n. 130, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

**Art. 35
Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in sepoltura privata.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 36

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con apposito provvedimento sindacale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 37

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 38

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;

- o) qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 39 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 40 **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli.
2. Ogni epigrafe deve contenere, in ogni caso, le generalità del defunto e le rituali espressioni.
3. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 74.

Art. 41 **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 42 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano esclusivamente sepolture individuali (loculi).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. Le concessioni relative al cimitero di Piano Gatta sono regolate da apposita convenzione stipulata tra il Comune e l'impresa Europa Costruzioni.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Art. 43 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) per un periodo che va da 20 a 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 20 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali,
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo [per una sola volta] per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa,
Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Art. 44 **Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, dell'art. 42 (loculo), può concedersi solo in presenza della salma.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili,
3. La concessione in uso delle sepolture, di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.
5. La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
La concessione di manufatti acquisiti al patrimonio comunale ad uso di sepoltura per famiglie e collettività viene effettuata a mezzo asta pubblica, previa perizia estimativa del manufatto stesso, da porre come importo a base d'asta.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 45 **Uso delle sepolture private**

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.
3. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 3° grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
7. L'eventuale condizione di particolare benemerienza nei confronti del concessionario, e di cui al 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del concessionario; la tumulazione potrà avvenire previo assenso di tutti gli eventuali altri cointestatari

della concessione medesima. La richiesta di autorizzazione alla tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari non potrà costituire oggetto di procura speciale.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento,

Art. 46

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Per il cimitero di Piano Gatta vale quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Comune e l'Europa Costruzione.

Art. 47

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 42 (sepolture private), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 58 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

CAPO IIDIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**Art. 48**
Divisione, subentri

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. 28/12/2000, n. 445. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata hanno titolo sulla concessione i legittimi successori, escluso ogni altro, come disposto dal D.P.R. 285/90, sempre che non siano titolari di altre concessioni ricadenti nei cimiteri del Comune di Agrigento.
4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 45, che assumono la qualità di concessionari.
Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario a decorrere dalla data di scadenza del titolo.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 45, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 49
Rinuncia a concessione a tempo determinato
di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, nessun rimborso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti,
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 50
Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o la realizzazione di manufatti e comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 51**Rinuncia a concessione di aree
con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 42, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti la restituzione di eventuale deposito cauzionale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 52**Rinuncia a concessione di manufatti della durata
di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO IIIREVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**Art. 53****Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 54**Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 47, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art 46;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 55**Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 56**Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 45, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 57

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
5. L'accesso alle sepolture per verifica interna dello stato relativo alle medesime sepolture deve essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e deve avvenire alla presenza del personale di custodia.
6. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art.58

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono assentiti mediante rilascio di concessione edilizia da parte del settore competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
Gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo devono essere preventivamente autorizzati dal Settore competente.

La manutenzione ordinaria non è soggetta a concessione, autorizzazione o comunicazione.

5. Le concessioni, le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. Prima dell'inizio dei lavori di qualunque genere, deve essere data comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 59

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse e stabilite in maniera forfettaria in tariffa.

Art. 60

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 61

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libera da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 62

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, che devono essere riconosciute dall'ufficio.

Art. 63

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 64

Vigilanza

1. Il Responsabile del Settore competente al rilascio di autorizzazione/concessione edilizia Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme alla concessione o alla autorizzazione rilasciate. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Lo stesso ufficio di cui al comma precedente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere soggette ad autorizzazione o concessione edilizia e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 57 e 59.
3. Ad ultimazione dei lavori di costruzione, il Settore Competente rilascia il certificato di usabilità.

Art. 65

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
 5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO IIIMPRESE POMPE FUNEBRI**Art. 66**
Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 67
Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 68

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale e degli altri Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

Art. 69

Mappa

1. Presso l'ufficio dei Servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 70

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa (registro tumulazioni ed inumazioni) viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa (registro tumulazioni ed inumazioni) deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 71**Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 72**Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO IINORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**Art. 73****Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la esecutività ai sensi di legge e relativamente ai rapporti di concessione successivi a tale data. Le disposizioni del presente regolamento abrogano le disposizioni contenute nel precedente regolamento e negli altri atti in materia anteriore al presente.

Art. 74**Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di edicole, monumenti, ecc...), deve acquisire il preventivo consenso di tutti i concessionari.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 75**Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al Dirigente dei Servizi Cimiteriali o suo delegato l'emaneazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 76**Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 77**Sepolture private a tumulazioni pregresse
Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il riconoscimento di tale diritto avviene in via amministrativa, secondo le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari stabiliti dal Responsabile del Servizio.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Art. 78**Censimento delle concessioni in atto**

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Comunale curerà:
 - a. la raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b. la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro;
 - c. la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da apposito atto scritto.

Art. 79**Regolarizzazione delle concessioni in atto**

1. Tutte le concessioni non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate.
2. A tal fine, entro i 6 mesi successivi da quanto previsto dall'art. 78 del presente regolamento, a cura dell'Ufficio Comunale designato sarà dato avviso alla città, mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicità sul sito internet dell'Ente, nella bacheca dei cimiteri ricadenti nel Comune di Agrigento, sulle singole sepolture, o qualsiasi altro strumento mass media ritenuto opportuno ed utile, dell'apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta, a pena di decadenza.

Art. 80**Procedura per la regolarizzazione delle concessioni**

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare alla domanda appositamente predisposta dagli uffici comunali per la regolarizzazione del titolo concessorio:
 - a) l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale, o ricevuta di pagamento attestante l'avvenuto rinnovo del titolo concessorio, o titolo concessorio;

- b) in mancanza atto di procura speciale con data anteriore dall'entrata in vigore del precedente regolamento;
- c) in mancanza dichiarazione con firma autenticata di un componente del nucleo familiare che dimostri di essere di fatto detentore o fruitore della tomba con data anteriore dall'entrata in vigore del presente regolamento, con il deposito di una salma di un proprio parente entro il limite del 3° grado convalidato da un attestato rilasciato dal responsabile del settore.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegato atto scritto di rinuncia ad ogni diritto da parte del titolare della concessione in favore dell'istante.

2. La concessione in sanatoria sarà disposta con decorrenza dalla data del versamento della somma così stabilita:
 1. Loculi 1°, 2° e 3° fila €. 600 Iva e diritti esclusi;
 2. Loculi 4° e 5° fila €. 500 Iva e diritti esclusi;
 3. Tomba €. 250,00 per mq.;
 4. Similcappella € 350,00 per mq.;
 5. Cappella € 500,00 per mq.
3. Le istanze vanno presentate al Sindaco e per conoscenza al Segretario Generale.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria, saranno sottoposti al vaglio del Dirigente responsabile del servizio.
5. A tal fine si intenderanno accolte le istanze di regolarizzazione del presente articolo se il dirigente responsabile non emette, entro 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, provvedimento motivato contrario.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 24/03/2009